

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SCIUTO	Presidente
(RM) PROTO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) PATTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) GULLO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) CHERTI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - GULLO DOMENICO

Seduta del 29/04/2021

FATTO

Il ricorso concerne l'estinzione anticipata di un contratto di finanziamento stipulato in data 10/12/2009 ed estinto in corrispondenza della rata n. 48/120, il 01.04.2014. In particolare, parte ricorrente chiede il rimborso dell'importo complessivo di euro 5.867,25 quale quota parte delle commissioni bancarie, degli oneri assicurativi, delle provvigioni e delle spese, il cui costo ha sostenuto in via anticipata al momento della sottoscrizione del prestito, ma rispetto al quale non ha goduto integralmente dei servizi in ragione dell'estinzione anticipata, oltre al rimborso di € 1.620,00 a titolo di spese legali sostenute.

Costituitosi, l'intermediario chiede, in via principale, il rigetto del ricorso e in via subordinata, di dichiarare cessata la materia del contendere in virtù dei rimborsi medio tempore effettuati ed il cui importo è stato calcolato tenendo conto dell'intero ammontare delle provvigioni/commissioni spettanti al cliente secondo il noto criterio di calcolo pro rata temporis e degli oneri assicurativi. In merito a questi ultimi, la resistente fa presente che il computo è stato effettuato conformemente ai criteri di calcolo indicati nel fascicolo informativo contenente le Condizioni Generali di Assicurazione ex ante portate a conoscenza del cliente e da questi accettate. L'intermediario precisa, in particolare, di aver rimborsato a titolo di spese istruttorie l'importo di € 331,08 (comprensivo del rimborso di 20 euro per le spese di procedura ABF) mediante assegno ed € 4.464,68 a titolo di commissioni di intermediazione; chiede, altresì, il rigetto della domanda di refusione delle spese di assistenza tecnica, poiché parte ricorrente non ha dimostrato di averne sopportato il costo.

DIRITTO

Il ricorso ha ad oggetto la nota questione relativa alla retrocessione delle quote di commissioni e oneri assicurativi anticipatamente corrisposte dal sottoscrittore di un contratto di prestito rimborsabile mediante la cessione di quote della retribuzione mensile e non godute in ragione della sua estinzione anticipata.

La giurisprudenza sulla materia è stata profondamente modificata dalla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, Prima Sezione, 11 settembre 2019, pronunciata nella causa C-383/18, la quale ha stabilito che *“l'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore”*.

Secondo quanto è stato chiarito dal Collegio di coordinamento di questo Arbitro nella decisione n. 26525 del 2019: *“il principio di diritto enunciato dalla suddetta sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea è direttamente e immediatamente applicabile non solo ai contratti stipulati posteriormente, ma anche a quelli stipulati anteriormente alla sua pubblicazione”*.

Tanto premesso, per quanto riguarda il criterio di rimborso dei costi up-front, la decisione n. 26525 del 2019 del Collegio di coordinamento ha ritenuto che le parti del contratto di finanziamento possano declinarlo *“in modo differenziato rispetto ai costi recurring, sempre che il criterio prescelto [...] sia agevolmente comprensibile e quantificabile dal consumatore e risponda sempre a un principio di (relativa) proporzionalità”*. In mancanza di una clausola contrattuale del genere, la suddetta decisione del Collegio di coordinamento ha affermato che i costi up-front devono essere ridotti sulla base di una *“integrazione “giudiziale” secondo equità (art. 1374 c.c.)”* del contratto, precisando che *“ogni valutazione al riguardo spetterà ai collegi territoriali, tenendo conto della particolarità della fattispecie”*. In ogni caso, la suddetta decisione del Collegio di coordinamento ha ritenuto che *“il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up-front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi”*.

Per salvaguardare l'uniformità delle decisioni prese dall'ABF, questo collegio territoriale ha deciso di adottare il medesimo criterio invalso nella interpretazione degli altri collegi territoriali e, alla luce di ciò, ha ritenuto che anche il compenso per l'attività di intermediazione nel credito, in quanto costo up-front, deve essere assoggettato alla riduzione equitativa di cui si è detto, sebbene l'intermediario abbia depositato la fattura (o altra evidenza documentale) che comprovi di aver effettuato tale pagamento a un mediatore creditizio, agente, ovvero intermediario ex art. 106 t.u.b.

Per quanto riguarda imposte e tasse il Collegio rileva che, trattandosi di un adempimento imposto dalla legge e non ripetibile da parte dell'intermediario, il loro importo non è invece rimborsabile al consumatore, anche in analogia a quanto statuito nell'ultimo periodo dell'art. 125 ter, 2° comma, t.u.b.

Alla luce di ciò, per quanto riguarda il criterio di rimborso dei costi recurring, la decisione n. 26525 del 2019 del Collegio di coordinamento ha ritenuto che non sussistesse *“alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi”* e questo Collegio territoriale dell'ABF ha preso atto che, secondo quanto deciso dagli altri Collegi territoriali, si devono ritenere valide, anche dopo la sentenza della Corte di giustizia di cui si è detto, le clausole contrattuali che disapplicano il criterio di competenza economica (c.d. *pro rata temporis*) e prevedono un diverso criterio di rimborso dei costi recurring.

Sulla base di tali premesse si possono enunciare le seguenti massime: 1. ai sensi dell'art. 125 *sexies* t.u.b., il consumatore ha diritto alla riduzione non soltanto delle componenti *recurring* del costo totale del credito, ma anche di quelle *up-front* (ivi compreso il compenso per l'attività di intermediazione creditizia, ma escluse imposte e tasse); 2. sia per quanto riguarda i costi *recurring*, che per quelli *up-front*, il criterio di quantificazione del conseguente rimborso può essere determinato da un'apposita clausola contrattuale, purché esso sia agevolmente comprensibile al consumatore e risponda a un principio di (relativa) proporzionalità. 3. in mancanza di tale clausola contrattuale, i costi *up-front* devono essere ridotti secondo il criterio del costo ammortizzato, determinato in base alla curva degli interessi; i costi *recurring* devono essere ridotti secondo il criterio di competenza economica (*pro rata temporis*); 4. la domanda di rimborso delle spese di assistenza professionale non può essere accolta quando, in applicazione dei principi di diritto che sono stati elaborati da questo Arbitro in materia di CQS, il ricorso possa essere proposto sulla base di semplici conteggi aritmetici, sempre che non si rinvenga un atteggiamento particolarmente ostile e ostruzionistico da parte dell'intermediario.

Nel caso di specie, il Collegio ritiene che, al fine di distinguere tra costi *recurring* e *up-front*, possa farsi riferimento alle indicazioni contenute nella decisione n. 3469 del 31.03.2017 nella quale Collegio ha ritenuto *recurring* sia le commissioni bancarie che quelle corrisposte in favore della società procuratrice. In merito alla quantificazione della quota parte degli oneri assicurativi, il Collegio osserva che non si evince dalla documentazione in atti un criterio di calcolo alternativo al *pro-rata temporis* del quale, pertanto, dovrà farsi applicazione. Riguardo al valore da riconoscere alla dichiarazione resa dalla Compagnia Assicurativa (la quale ha dichiarato assicuratrice che provvederà a rimborsare la somma di euro 693,21 al ricorrente), per orientamento condiviso, i Collegi ritengono che *“uno scambio di email in cui si dia conto di rimborsi già intervenuti (anche in assenza di prova dell'effettivo pagamento) oppure una ricognizione di debito da parte dell'impresa assicurativa, siano sufficienti per la dichiarazione della cessazione della materia del contendere sulla questione del premio assicurativo. Si intende in questo modo valorizzare l'interlocuzione intervenuta tra i soggetti interessati, anche in assenza di una prova dell'effettivo pagamento, considerato anche che l'adozione della suddetta prassi da parte di alcuni Collegi non ha sinora fatto emergere elementi di criticità”*. Si osserva, inoltre, che manca una specifica contestazione sul punto della parte ricorrente, che non ha depositato repliche.

Alla luce di ciò, il Collegio ritiene che alla parte ricorrente spetti il rimborso degli importi ancora dovuti nella misura desumibile dalla tabella in calce.



durata del finanziamento	▶	120
rate scadute	▶	48
rate residue		72

TAN	▶	4,60%
-----	---	-------

	% restituzioni
- in proporzione lineare	60,00%
- in proporzione alla quota interessi	38,34%

n/c	▼	restituzioni				rimborsi ▼	tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale		
☐	A) Comm. Bancaria (recurring)	€ 518,46	€ 311,08	€ 198,79	☐	€ 311,08	€ 0,00
☐	B) Comm. Soc. procuratrice (recurring)	€ 7.741,22	€ 4.644,73	€ 2.968,18	☐	€ 180,05	€ 4.464,68
☒	C) Imposte e tasse ...	€ 79,38	€ 47,63	€ 30,44	☐		€ 0,00
☐	Spese (recurring)	€ 650,40	€ 390,24	€ 249,38	☐	€ 390,24	€ 0,00
☐	Assicurazione vita (recurring)	€ 1.890,89	€ 1.134,53	€ 725,02	☐	€ 693,21	€ 441,32
☒					☐		€ 0,00
rimborsi senza imputazione						€ 4.464,68	-€ 4.464,68

tot rimborsi ancora dovuti	€ 441,32
interessi legali	sì

Ai sensi delle Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari, gli importi indicati nel dispositivo della presente decisione sono arrotondati all'unità di euro (per eccesso se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5; per difetto, se la prima cifra dopo la virgola è inferiore a 5).

Non può trovare accoglimento la domanda di rimborso delle spese difensive, vista la serialità del ricorso e la natura non obbligatoria della assistenza tecnica nel presente procedimento.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente l'importo di euro 441,00 con interessi legali dalla richiesta al saldo. Respinge nel resto.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura.

Prende atto che alla parte ricorrente è stata rimborsata la somma di Euro 20,00 (venti/00) versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MAURIZIO SCIUTO